Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 24 novembre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 novembre 1958, n. **1018**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1958, n. 918, concernente la proroga delle disposizioni dell'art. 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, relative alla riduzione dell'imposta erariale sui consumi dell'energia elettrica effettuati nell'Italia meridionale ed insulare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1958, n. 918, concernente la proroga delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, relative alle riduzioni dell'imposta erariale sui consumi di energia elettrica effettuati nell'Italia meridionale ed insulare, con la seguente modificazione:

« Nell'articolo 1, le parole: « di cinque anni a decorrere dal 6 ottobre 1958 » sono sostituite con le altre: « fino al 31 dicembre 1965 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1958

GRONCHI

FANFANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. **1019**.

Erezione in ente morale dell'« Associazione provinciale allevatori », con sede in Cosenza.

N. 1019. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, l'« Associazione provinciale allevatori », con sede in Cosenza, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 17. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. **1020**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione provinciale allevatori », con sede in Como.

N. 1020. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Associazione provinciale allevatori », con sede in Como, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 18 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1957.

Approvazione della nuova convenzione stipulata in data 11 aprile 1957 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la « Radiostampa » Società per azioni con sede in Roma, per la concessione a detta Società dell'esercizio di servizi radiotelegrafici e telegrafici di stampa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la convenzione stipulata con la Società Radiostampa il 30 giugno 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 settembre 1950, con la quale venne autorizzata la suddetta Società all'esercizio di un servizio radiotelegrafico per lo scambio dei telegrammi stampa con l'estero;

Riconosciuta l'opportunità di dare una nuova disciplina alla materia oggetto della predetta convenzione e tenuto conto che sia per l'entità della materia da modificare che per il fatto che alcune clausole della convenzione stessa debbono essere interpretate con effetto dal 29 ottobre 1947, è opportuno procedere al rinnovo totale della convenzione anzichè alla stipula di un semplice atto aggiuntivo;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

La convenzione 30 giugno 1949 di cui alle premesse è dichiarata decaduta a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata in data 11 aprile 1957 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la « Radiostampa », Società per azioni con sede in Roma, con la quale viene concesso a detta Società l'esercizio di servizi radiotelegrafici e telegrafici di stampa per il periodo 29 ottobre 1947 11 ottobre 1975.

Art. 3.

Il canone annuo percentuale sugli introiti lordi, dovuto dalla Società « Radiostampa » al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a norma dell'art. 10 della convenzione, verrà acquisito dalla Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi ed imputato al capitolo 15 dell'entrata del proprio bilancio per il corrente esercizio finanziario ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1957

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI — ANDREOTTI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1958
Registro n 56 Uff ris poste, foglio n. 071 — VENTURA SIGNORETTI

Convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la « Radiostampa » società per azioni, concernente servizi telegrafici e radiotelegrafici per lo scambio dei telegrammi stampa.

PREMESSO

a) che la Radiostampa società per azioni costituita il 6 agosto 1947 con atto costitutivo per notaio Michele Tuccari ha per oggetto sviluppare e rendere più efficienti i servizi telegrafici e radiotelegrafici di stampa internazionali e nazionali,

b) che nella convenzione del 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Italo Radio è data facoltà a quest'ultima, in base all'art. 20, di avere la preferenza, a parità di condizioni tecniche ed economiche, nella costruzione, nell'impianto e nell'esercizio di stazioni radioelettriche, di fronte a qualsiasi altro Ente o Società,

c) che con atto del 27 dicembre 1941 la predetta Società « Italo Radio » è stata fusa per la incorporazione con la « Italcable » assumendo quest'ultima la denominazione di « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici »,

d) che in conseguenza della predetta fusione la Italcable ha assunto ed assume tutti i diritti ed oneri della Italo Radio nei confronti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,

e) che la Italcable (come risulta dalla lettera n 22017 del 9 agosto 1947 qui allegata) non si oppone a che la Radiostampa gestisca il terminale italiano di un collegamento radiotelegrafico tra Roma e la Stazione della Press Wireless di New York e di eventuali altri radiocollegamenti limitatamente al solo servizio di stampa, e che all'uopo mette a disposizione della Radiostampa l'attrezzatura adatta e necessaria allo stabilimento di tali radiocollegamenti,

resta stabilito quanto segue

Art. 1

1 La Radiostampa gestirà, nei termini di cui alle premesse fino alla scadenza della presente autorizzazione, un servizio radiotelegrafico tra Roma e New York come tra Roma ed altre località estere che saranno successivamente stabilite

2 Per mezzo di tali collegamenti è consentito solo lo scambio dei telegrammi di stampa con l'estero

3 Il servizio radiotelegrafico può essere disimpegnato dalla Radiostampa a mezzo degli impianti della Italcable o della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Per questi ultimi impianti la Radiostampa corrisponderà all'Amministrazione i canoni da stabilire con apposita convenzione

Art 2

1 La Radiostampa ha inoltre la facoltà di gestire in Italia una stazione radiotelegrafica mobile atta a collegare qualsiasi punto in Italia con Roma e/o con stazioni estere, sempre ed esclusivamente per il servizio stampa con l'estero

2 Per mezzo di tale stazione potrà essere effettuato un collegamento radiotelegrafico con New York e con le località estere che saranno successivamente stabilite per lo scambio del solo traffico stampa

3 La Radiostampa dovrà dare tempestivamente avviso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di ogni cambiamento di località della stazione mobile di cui al paragrafo 1, anche agli effetti di quanto disposto all'art. 6, n 2

Art 3

1 La Radiostampa è autorizzata ad effettuare servizi di trasmissioni radiotelegrafiche circolari di stampa.

2 La Radiostampa è altresì autorizzata ad intercettare le trasmissioni dei bollettini emessi circolarmente da stazioni radiotelegrafiche estere e fornire le copie di tali bollettini a giornali, ad agenzie di stampa, a enti e privati debitamente autorizzati

3 La Radiostampa è anche autorizzata a gestire direttamente comunicazioni telegrafiche internazionali per l'esclusivo inoltro del traffico telegrafico di stampa Lo scambio di qualsiasi altra categoria di traffico è vietato Per i circuiti necessari a realizzare dette comunicazioni internazionali, ceduti in uso alla Radiostampa sul territorio italiano, detta Società dovrà corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i canoni stabiliti per la Società Italcable dalla legge 5 aprile 1950, n 269, e successive modificazioni

4 Allo scopo di facilitare l'inoltro del traffico di stampa internazionale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente art 3, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni concederà alla Radiostampa l'uso di appositi canali armonici interni e di speciali linee urbane di allacciamento, in modo da permettere la trasmissione diretta tra il Centro di Radiostampa in Roma e le redazioni dei giornali ed agenzie di stampa

Per mezzo dei circuiti sopradetti potrà essere scambiato dalla Radiostampa anche traffico di stampa interno

Le condizioni di cessione in uso dei circuiti interni di cui sopra saranno fissate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in armonia con le leggi vigenti sul servizio della stampa e tenuto conto delle facilitazioni concesse alla stampa medesima

Art 4

1 L'esercizio dei radiocollegamenti di cui all'art 1 è effettuato dalla Radiostampa nel proprio ufficio di Roma, il quale dovrà essere collegato all'ufficio centrale delle telecomunicazioni della Italcable

2 L'ufficio della Radiostampa in Roma è autorizzato ad accettare e recapitare telegrammi di stampa che debbono avere corso o che hanno avuto corso per i radiocollegamenti di cui agli articoli 1 e 2

Detto ufficio è altresì autorizzato alla trasmissione dei bollettini di cui all'art 3, paragrafo 1, ed alla intercettazione dei bollettini di cui all'art 3, paragrafo 2

3 Nelle città d Italia ove esistono od esisteranno uffici Italcable questi sono autorizzati a funzionare a tutti gli effetti per la Radiostampa previ accordi diretti che dovranno essere presi tra la Radiostampa e la Italcable In tal caso i mittenti dovranno prefissare i loro telegrammi di stampa con l'indicazione « Via Radiostampa » Il compenso spettante alla Italcable per tale servizio sarà concordato direttamente tra la Radiostampa e la Italcable

4 Nelle città d'Italia ove non esiste ufficio Italcable, non è consentita l'accettazione dei telegrammi « Via Radiostampa », parimenti non è consentito alla Radiostampa di ricevere telegrammi diretti a località dove non esistono uffici Italcable, salvo quanto precisato dal successivo paragrafo 5

5 E' però consentito alla Radiostampa di accettare e recapitare telegrammi di stampa nelle località dove temporaneamente si trova la Stazione mobile di cui all'art 2, l accettazione ed il recapito saranno fatti con personale della Radiostampa e senza l'intervento del locale ufficio postale

Art 5

La Radiostampa ha l'obbligo di provvedere al collegamento con l'ufficio centrale delle telecomunicazioni della Italcable di Roma, previsto dall'art. 4, paragrafo 1

Art 6

1 Il servizio di cui agli articoli 1, 2 e 3 dovrà procedere sotto l'osservanza di tutte le disposizioni che sono e che saranno vigenti per le comunicazioni telegrafiche e radiotelegrafiche

2 L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si riserva la facoltà di effettuare, per il servizio telegrafico e radiotelegrafico, le verifiche d'ordine tecnico che riterrà necessarie, nonché gli accertamenti d'ordine contabile ai soli effetti dell'applicazione del canone di cui al seguente art 10. A tale scopo la Società dovrà mettere a disposizione dei funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro incaricati degli accertamenti e delle verifiche suddette i documenti che potranno essere richiesti.

Art 7.

1 Giusta il regio decreto 20 dicembre 1923, n 2863, i dipendenti della Radiostampa addetti al servizio telegrafico e radiotelegrafico sociale, sono considerati pubblici ufficiali a tutti gli effetti di legge e sono tenuti all'osservanza del segreto telegrafico agli effetti anche della responsabilità penale

2 Il personale sociale direttivo, amministrativo, tecnico ed esecutivo della Radiostampa deve essere di nazionalità italiana e di gradimento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

3 I radiotelegrafisti dovranno ottenere l'abilitazione al servizio in base alle condizioni stabilite dall'art 17 del regio decreto 9 febbraio 1923, n 1067, entro due anni dalla loro ammissione presso la Radiostampa.

Art. 8.

1 La Società deve applicare a tutti i telegrammi scambiati telegraficamente o radioelettricamente le disposizioni della convenzione internazionale delle telecomunicazioni vigente e dei relativi regolamenti telegrafici internazionali vigenti

2 Le tariffe relative ai telegrammi scambiati per « Via Radiostampa » sono stabilite di comune accordo tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la Società in conformità con le convenzioni, regolamenti ed accordi internazionali e con le leggi e decreti interni vigenti.

Art. 9

Per i telegrammi scambiati sui radiocollegamenti di cui agli articoli 1 e 2 ed eventualmente per mezzo delle linee ed uffici della Italcable secondo quanto previsto all art 4, le tasse terminali e di transito italiane saranno ripartite come previsto dall art 7, paragrafo 2, della convenzione 6 agosto 1935 tra la Italcable ed il Governo italiano.

Art 10

1 La Radiostampa corrisponderà allo Stato (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) un canone annuo pari al 3,50 % degli introiti lordi realizzati con tutti i servizi comunque esercitati dalla Società in base alla presente convenzione.

Gli introiti lordi si intendono costituiti dalle tasse e diritti dei telegrammi, radiotelegrammi, lanci radio comunque scambiati dalla Radiostampa, depurati delle quote parti di tasse spettanti all'Amministrazione italiana ed alle Amministrazioni estere nonchè a Compagnie italiane ed estere interessate nello scambio di detti telegrammi, radiotelegrammi e lanci radio

2 Tutte le somme dovute dalla Radiostampa all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni saranno pagate trimestralmente in Roma, salvo l'importo del canone di cui al precedente n 1, che sarà pagato alla fine di ciascun esercizio

3 Tutti i pagamenti sono da farsi in moneta italiana, eventualmente calcolando il cambio per le somme che fossero da pagare in franchi oro alla data del giorno precedente quello dell'effettivo pagamento.

Art 11.

1 La presente convenzione è subordinata all'osservanza delle seguenti disposizioni che dovranno risultare nello statuto della Società:

a) tutte le azioni costituenti il capitale sociale dovranno essere nominative e non potranno essere trasferite senza il consenso del Consiglio di amministrazione della società,

b) la quota di capitale da riservare alla partecipazione italiana dovrà essere di 2/3 del capitale sociale e non della semplice maggioranza, salvo le disposizioni contenute nel regio decreto legge 24 luglio 1942, n 807,

c) del Consiglio di amministrazione fanno parte come consiglieri con tutte le facoltà inerenti alla carica, ma senza obbligo della cauzione stabilita dallo statuto sociale, due rappresentanti del Governo italiano da designare uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'altro dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,

d) tutti i sindaci dovranno essere cittadini italiani ed uno di essi è nominato dal Ministero del tesoro, quest'ultimo assume di diritto la carica di presidente del Collegio,

e) due terzi almeno dei consiglieri elettivi di amministrazione dovranno essere cittadini italiani,

f) il presidente, il vice presidente ed il consigliere delegato (od i consiglieri delegati) e le persone che possono disimpegnare sotto altre denominazioni analoghe funzioni, dovranno essere cittadini italiani e di gradimento del Governo italiano,

g) sia i consiglieri rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che il sindaco nominato dal Ministero del tesoro non impegnano in alcun modo la responsabilità dello Stato nei confronti di chicchessia

Per tutta la durata della presente convenzione, nessuna modifica può essere apportata alle disposizioni di cui sopra senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art 12

La Radiostampa non avrà diritto ad alcuna indennità se il Governo italiano, in caso di guerra o per motivi insindacabili di ordine pubblico, sospenderà parzialmente o totalmente il servizio delle stazioni radioelettriche di cui fruisce la Radiostampa stessa compresa la stazione mobile

In tali casi l'Amministrazione potrà anche prendere possesso delle stazioni, degli uffici e del materiale della Società per esercitare il servizio in sua vece, limitatamente al periodo imposto dalle ragioni di guerra o di ordine pubblico

Se l'Amministrazione eserciterà il servizio in sostituzione della Società accrediterà alla medesima l'importo delle tasse ad essa spettanti per la corrispondenza che ha avuto corso per mezzo delle stazioni suddette, dedotte le eventuali spese di esercizio

Nei casi di presa di possesso delle stazioni e degli uffici sociali da parte dell'Amministrazione, all'atto della consegna, sarà redatto un verbale da cui risulti lo stato di conservazione e di funzionamento delle stazioni uffici, apparati e materiali.

Al momento della riconsegna alla Società, se lo stato delle stazioni, uffici, apparati e materiali risulterà regolare nessuna ulteriore indennità sarà dovuta alla Società in caso diverso l'Amministrazione rimetterà in pristino le stazioni uffici ecc in base a perizia tecnica da eseguire da un Collegio di tre periti nominati uno dall'Amministrazione, uno dalla Radiostampa ed il terzo di comune accordo, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Consiglio di Stato

Art 13

1 A garanzia degli obblighi assunti dalla Radiostampa con la presente convenzione, la Società medesima dovrà versare una cauzione di lire un milione

2 Nel caso di inadempienza degli obblighi derivanti alla Radiostampa dal presente atto, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sarà in facoltà di ritenere risoluta la convenzione stessa ed incamerare senz'altro la cauzione suddetta.

3 È inteso che la Radiostampa sarà proprietaria e riscuoterà le cedole di eventuali titoli depositati per costituire la cauzione di cui sopra

4 Il deposito cauzionale dovrà essere reintegrato dalle somme eventualmente detratte per ritardo nei pagamenti previsti dall'art 10 entro sessanta giorni dalla data di prelevazione

5 Alla scadenza della presente convenzione la cauzione di cui al n 1 sarà restituita alla Radiostampa se essa avrà adempiuto a tutti i suoi obblighi

Art 14

La Società Radiostampa si obbliga di mantenere la sua sede in Roma, dove si intenderà domiciliata per tutta la durata della presente convenzione

Tutte le controversie che potranno sorgere per l'applicazione della presente convenzione sono deferite al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale che deciderà come amichevole compositore e sarà composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, uno dalla Radiostampa ed uno con funzioni di presidente, designato di comune accordo fra le parti ovvero in caso di dissenso, designato dal presidente del Consiglio di Stato.

Art 15.

La presente convenzione ha valore dal 29 ottobre 1947 fino all'11 ottobre 1975 e non sarà valida se non quando sarà stato perfezionato il decreto di approvazione prescritto dall'art 168 del Codice delle poste e delle telecomunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà, decorso un quinquennio dalla data del predetto decreto d'approvazione, di rivedere la misura del canone previsto dal precedente art. 10

La presente convenzione sarà registrata con tassa fissa di L. 1000 a carico della Società, a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1917.

Roma, addì 11 aprile 1957

p. *Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*
ANTINORI

Radiostampa - Il presidente
FORLANI

Allegato alla convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa Società per azioni

ITALCABLE
Servizi Cablografici Radiotelegrafici e Radioelettrici
Società per azioni - Capitale L. 700 000 000
Vers. 350 000 000 - Sede in Roma

Direzione Generale
Cat. 10/13 22017

Roma, lì 9 agosto 1947

DICHIARAZIONE

La Italcable in vista della opportunità di favorire lo sviluppo del servizio stampa internazionale, convogliando in Italia tutte le possibili correnti di traffico, in deroga a quanto stabilito dall'art. 20 della convenzione del 6 agosto 1935 tra il Governo italiano e la Italo Radio (ora incorporata nella Italcable stessa) dichiara

1) di non opporsi a che la Radiostampa, società per azioni, con sede in Roma, gestisca una stazione radiotelegrafica per l'esercizio di un collegamento radiotelegrafico tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il solo servizio di stampa

2) di studiare d'accordo con la Radiostampa e previo benestare del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la possibilità di far gestire alla Radiostampa altri collegamenti radioelettrici sempre limitatamente al servizio stampa

3) di mettere a disposizione della Radiostampa parte dei suoi impianti radioelettrici e telegrafici compatibilmente con le esigenze dei propri servizi.

Italcable
servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici
Il vice direttore generale
L. SANNIO

p. c. *Radiostampa*
Il consigliere delegato
SERRA

(6199)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1958.
Norme per la fabbricazione dei preparati farmaceutici a base di fermenti lattici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Attesochè le nuove acquisizioni nel campo scientifico hanno posto in evidenza come le caratteristiche di alcuni prodotti farmaceutici a base di fermenti lattici non corrispondano ai requisiti minimi richiesti per tal genere di produzione;

Ritenuta la necessità di stabilire i requisiti essenziali a cui debbono rispondere detti prodotti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 180 e 182 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 10 del regio decreto 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

Gli istituti e le ditte produttrici di preparati farmaceutici a base di fermenti lattici dovranno attenersi nella fabbricazione di detti prodotti alle seguenti norme:

Idoneità dei ceppi prescelti.

1) *I lattobacilli debbono essere vivi e biochimicamente attivi.*

Tali requisiti si riferiscono sia ai « fermenti lattici » normali che a quelli resistenti agli antibiotici.

La resistenza dev'essere di alto grado, con i seguenti minimi: penicillina 5U/cm³; streptomicina 500 gamma/cm³; neomicina 500 gamma/cm³; cloramfenicolo 50 gamma/cm³; tetraciclina 50 gamma/cm³; eritromicina 10 gamma/cm³.

2) *Resistenza dei lattobacilli all'invecchiamento.*

Poichè non tutti i lattobacilli presentano la stessa resistenza all'invecchiamento, potendo oscillare, in determinati terreni colturali, la vitalità di alcuni di essi da tre mesi (p. es. *Lactobacillus bulgaricus*) a dodici mesi (p. es. *Streptococcus lactis*), è necessaria l'esatta conoscenza delle caratteristiche morfologiche e biologiche (tintoriali, colturali, attività biochimiche, immunologiche, ecc.) dei lattobacilli, nonchè dell'esatta posizione sistematica degli stipiti impiegati nella realizzazione delle specialità da porre in commercio, in modo da essere sicuri di aver usato lattobacilli idonei all'impiego terapeutico.

3) *Carica batterica elevata.*

Le ditte debbono curare che la carica batterica iniziale dei lattobacilli nella preparazione farmaceutica sia non inferiore a 200 milioni per cm³ di sospensione liquida, liofilizzata od essiccata. Alla data di scadenza, la carica batterica non dovrà essere inferiore al 50 % di quella iniziale, per cui tale data di scadenza dovrà essere determinata in base alla curva di mortalità dei lattobacilli adoperati.

Qualora si preparino fermenti lattici misti con presenza di *Lactobacillus bulgaricus*, può essere tollerato che questo sia morto a condizione che il numero degli altri lattobacilli vivi presenti nel prodotto corrisponda al numero dei germi vivi dichiarati dalla ditta.

4) *Sistema tampone e mezzo colturale per la conservabilità del prodotto nel tempo.*

Le ditte dovranno tener presente che la sopravvivenza dei lattobacilli è influenzata dal mestruo di conservazione adoperato e dal tipo di preparazione prescelta (liquido, liofilizzato o essiccato). Nelle preparazioni in mezzo liquido, sopratutto se questo non è stato idoneamente tamponato, si ha infatti un'alta mortalità di germi perchè questi, nell'evolvere secondo le diverse fasi della curva di crescita, producono acido lattico e, quindi, un'acidificazione del mezzo colturale, il che è dannoso alla vitalità dei germi. Peraltro, l'attività metabolica dei lattobacilli, provocando una diminuzione dei metaboliti nel mezzo colturale ed un accumulo in esso di cataboliti, rende sempre più difficili le condizioni di vita per i lattobacilli.

Il mezzo colturale dev'essere quindi ricco di metaboliti essenziali in modo da assicurare la vitalità dei germi e quindi la loro attività terapeutica.

5) *Preparazioni liofilizzate.*

In tali preparati, in cui i germi trovansi in stasi metabolica, la validità è notevolmente superiore a quella dei germi preparati con colture in mezzo liquido

od essiccato. Tuttavia, le ditte dovranno tener presente la non meno alta mortalità dei germi durante lo stesso processo di liofilizzazione quando non si operi con adatta apparecchiatura e con appropriata tecnica. Per questo si raccomanda che nelle preparazioni allo stato liofilo, la carica batterica denunciata debba essere quella esistente dopo l'avvenuta liofilizzazione e non quella della coltura o della sospensione batterica di partenza.

6) *Preparazioni essiccate.*

Nelle preparazioni essiccate, ottenute attraverso vari procedimenti, i germi trovansi pure in stasi metabolica. In questo caso il periodo di validità è condizionato da diversi fattori, come l'assenza di specie contaminanti, basso grado di umidità e protezione dall'ambiente esterno. In perfette condizioni, questi fermenti possono aver una validità anche di un anno.

7) *Attività fermentativa su latte.*

Alla data di preparazione, l'attività fermentativa su latte di un cm³ di sospensione liquida, liofilizzata od essiccata di lattobacilli dovrà espletarsi su cm³ 19 di latte entro 24 ore. Alla data di scadenza, tale attività non dovrà espletarsi in un tempo superiore alle 48 ore.

Delle caratteristiche rapidamente sopra cennate, le ditte dovranno farne menzione nelle etichette che accompagnano le confezioni dei fermenti lattici, precisando i seguenti dati:

a) tipo di preparazione (es. sospensione liquida, liofilizzata od essiccata di lattobacilli vivi, normali o resistenti agli antibiotici);

b) specie batterica impiegata (definita secondo le regole tassonomiche stabilite dalla Commissione internazionale di nomenclatura dell'A.I.S.M.;

c) composizione del liquido e delle sostanze in cui i germi sono sospesi od incorporati (specificando i componenti essenziali, i fattori vitaminici o terapeutici aggiunti);

d) sostanza protettrice (se presente).

e) carica batterica (dovrà essere indicata la carica batterica del prodotto finito; tale carica dovrà riferirsi ai soli germi vivi);

f) periodo di validità (da calcolare in base alla curva di mortalità dei germi presenti nel preparato): la validità si considera scaduta quando il numero dei germi, vivi e biochimicamente attivi, scenda al di sotto del 50 %. La ditta deve dichiarare quale è il tempo medio necessario per raggiungere tale soglia.

Norme generali per la produzione ed il controllo.

Le ditte che producono fermenti lattici debbono possedere una attrezzatura tecnica di produzione e controllo adatta al fine che si propongono.

I controlli sul prodotto finito comprenderanno i seguenti accertamenti:

1) controllo morfologico dei germi;
2) controllo colturale dei germi;
3) controllo di purezza;
4) controllo della resistenza agli antibiotici (da eseguirsi sulle preparazioni contenenti germi antibiotico resistenti);
5) controllo dell'attività fermentativa sul latte;
6) prova della catalasi;
7) controllo della carica batterica;
8) controllo quantitativo delle vitamine (solo di quelle aggiunte e non di quelle eventualmente elaborate) o di altri fattori di crescita.

I ceppi batterici impiegati nelle preparazioni denominate « fermenti lattici » debbono corrispondere ai seguenti requisiti:

a) purezza;

b) classificazione secondo le regole tassonomiche stabilite dalla Commissione internazionale di nomenclatura dell'A.I.S.M.;

c) conservazione su idonei terreni colturali solidi o a mezzo di procedimento di essiccamento o liofilizzazione.

Tali ceppi dovranno essere conservati nelle migliori condizioni e saranno a disposizione per ogni eventuale controllo.

La ditta preparatrice dei « fermenti lattici » dovrà tenere aggiornato a disposizione di un eventuale controllo un registro nel quale saranno riportati i seguenti dati:

1) numero della preparazione e numero dei flaconcini o fiale adoperati per il controllo microbiologico;
2) terreno colturale impiegato;
3) risultati dei controlli eseguiti sulla preparazione.

Contro gli inadempienti sarà provveduto a sensi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1958

Il Ministro: MONALDI

(6236)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1958

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento », che avrà luogo a Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento », che avrà luogo a Milano, dal 14 al 20 gennaio 1959, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 15 novembre 1958

Il Ministro: Bo

(6198)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1958, registro n. 25 Interno, foglio n. 49, il comune di Trenta (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6238)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova è vacante la cattedra di « meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6271)

MINISTERO DELLA SANITA'

Modificazioni ai programmi di insegnamento delle scuole di ostetricia

Con decreto in data 12 novembre 1958 del Ministro per la sanità, di intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, viene sostituito il piano di studi del corso biennale per il diploma di ostetricia, di cui all'art. 18 del regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630.

Viene inoltre stabilito che l'insegnamento deve essere integrato da un internato nella scuola di durata non inferiore a mesi sei.

(6237)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia, e conferma del vice presidente.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 15192 in data 18 novembre 1958, il sig. Luigi Contenti, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia e il signor Gaddo Mechi è stato confermato vice presidente dell'Ente medesimo.

(6224)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 15188 in data 18 novembre 1958, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1958 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari, affidata ai signori ingegnere Vittorio De Riso Carpinone e al dott. Michele Donatelli, rispettivamente commissario e sub-commissario dell'Ente.

(6225)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Volterra (Pisa), di complessivi ettari 476.06.20, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2822 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta VANNUCCHI Silvana fu Odoardo maritata CALAMAI e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 26.357.317 (lire ventiseimilionitrecentocinquantasettemilatrecentodiciassette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 4 settembre 1953.

I seguenti dati catastali esposti nell'allegato 1) al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 1, n. di mappa 1(p), seminativo arborato, classe II, ettari 1.37.95, reddito dominicale L. 675,94;

Foglio 8, n. di mappa 17-*a*, seminativo arborato, classe III: ettari 2.88.72, reddito dominicale L. 1068,27;

Foglio 17, n. di mappa 1-*a*, seminativo classe IV: ettari 2.49.52, reddito dominicale L. 361,80.

Corrige

Foglio 1, n. di mappa 1(p), seminativo arborato, classe II, ettari 1.39.99, reddito dominicale L. 685,94;

Foglio 8, n. di mappa 17-*a*, seminativo arborato, classe III: ettari 2.85.50, reddito dominicale L. 1053,35;

Foglio 17, n. di mappa 1-*a*, seminativo classe IV: ettari 2.23.80, reddito dominicale L. 324,51.

Inoltre viene stralciata dal sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione la seguente particella perchè già compresa nel decreto di vincolo n. 4007 del 27 dicembre 1952 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3).

Foglio 3, n. di mappa 30, uliveto II, ettari 0.82.30, reddito dominicale L. 432,65.

Pertanto la superficie totale di espropriazione ed il corrispondente reddito dominicale variano rispettivamente da ettari 476.06.20 ad ettari 474.97.00 e da L. 70.582,01 a L. 70.087,15.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6074)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 268

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 novembre 1958

1 Dollaro USA	624,65
1 Dollaro canadese	646,837
1 Franco svizzero lib.	145,69
1 Corona danese	90,20
1 Corona norvegese	87,22
1 Corona svedese	120,555
1 Fiorino olandese	164,895
1 Franco belga	12,507
100 Franchi francesi	148,02
1 Franco svizzero acc.	142,61
1 Lira sterlina	1744,975
1 Marco germanico	149,165
1 Scellino austriaco	24,085

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 25580 del 23 settembre 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nel Consorzio Siculiana-Realmonte e nel comune di Montallegro;

Visto il proprio decreto 20 settembre 1958, n. 18036, con il quale il Consorzio veterinario Siculiana-Realmonte è stato sciolto con la conseguente istituzione di due condotte autonome;

Viste le preferenze indicate dai concorrenti ai fini dell'assegnazione dei posti suddetti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottonotati medici veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta del Comune a fianco di ciascuno indicata

1. Zagarrigo Calogero, nato il 10 settembre 1923: Realmonte;
2. Zambuto Vincenzo, nato il 24 settembre 1919: Siculiana;
3. Borsellino Vincenzo, nato il 9 luglio 1925: Montallegro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 6 novembre 1958

Il prefetto: QUERCI

(6111)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il decreto prefettizio n. 16512 in data 14 agosto 1958, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1954 (Villa Vezzano di Brisighella);

Considerato che il dott. Francesco Melandri, al quale la condotta è stata assegnata con decreto prefettizio n. 20911 in data 22 ottobre 1958, ha dichiarato di rinunziare al posto;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione della condotta al concorrente che immediatamente lo segue nella graduatoria;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta medica di Villa Vezzano del comune di Brisighella è assegnata al dott. Matteo Savelli.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Ravenna, addì 10 novembre 1958

Il prefetto: DAVOLIO

(6154)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 49564/3ª San., in data 12 settembre 1958, con il quale il dott. Corea Carlo è stato dichiarato vincitore della condotta medica di San Pietro Apostolo in sostituzione del dott. Pelaia Corrado dimissionario;

Vista la deliberazione della Giunta municipale di San Pietro Apostolo n. 24 del 22 ottobre 1958, con la quale il dott. Corea Carlo è stato dichiarato dimissionario d'ufficio non avendo assunto servizio nel termine assegnatogli;

Vista la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso e l'indicazione delle sedi fatta in ordine di preferenza dagli stessi nelle domande di ammissione al concorso;

Ritenuto che il dott. Piccione Vito, previamente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina per la condotta di cui trattasi;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Piccione Vito è dichiarato vincitore della condotta medica di San Pietro Apostolo in sostituzione del dott. Corea Carlo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di San Pietro Apostolo.

Catanzaro, addì 6 novembre 1958

Il prefetto: DE LORENZO

(6116)

PREFETTURA DI LIVORNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il decreto prefettizio n. 25750, in data 8 luglio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1957;

Visti i decreti prefettizi n. 25750 in data 8 luglio 1958, n. 31671, in data 3 settembre 1958, n. 36141, in data 4 ottobre 1958, con i quali sono stati dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto delle rinuncie pervenute;

Considerato che a seguito della rinuncia del dott. S. Diena si è resa libera la condotta di Pomonte (Marciana);

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visto che i decreti prefettizi citati sopra sono stati pubblicati nei modi di legge;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Sergio Cella è dichiarato vincitore della condotta medica di Pomonte (Marciana).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Livorno, addì 8 novembre 1958

Il prefetto: TEMPERINI

(6155)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.